



COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6/7
Fax 078351680 Mail: info@comunemilis.gov.it www.comunemilis.gov.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Del 13-07-2015

Oggetto: ALIQUOTE IUC - COMPONENTE IMU PER L'ESERCIZIO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì tredici del mese di luglio, in Milis, con inizio alle ore 19:00 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Putzolu Antonia Fabiola	P
DEIOLA RAIMONDO	P
FANNI MAURO	P
PUDDU PAOLO	P
CASULA ANTONIO	A
PUGGIONI LUISA	P
SINI GIUSEPPINA	P
MASTINU GIANNI VITTORIO	A
CATZEDDU INES MARIA	P
CROBE RAIMONDO	P
MASTINU PAOLO	A
LOI FRANCESCA	A
DESOGUS STEFANO	P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ordine del giorno è il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto che dal 1° gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC) (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 639).

Appurato che l'imposta si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

L'imposta si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile

Preso atto che il limite di prelievo (comma 640) o l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014 in relazione all'IMU:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Dato atto che in sintesi le aliquote IMU previste per il 2015 sono le seguenti:

Aliquota gruppo catastale D: 0,96 per cento (0,76 per cento - gettito riservato allo Stato, 0,2 per cento gettito riservato al Comune)

- Aliquota di base *0,76 per cento, ad eccezione di terreni agricoli e attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale D per i quali viene determinata l'aliquota del 0,66 per cento.*
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali da A/2 a A/7: esenti (fattispecie escluse per il 2015).
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4 per cento (e detrazione di legge).
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti): esenti.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 7 , ed astenuti n. 2(Crobe Raimondo – Desogus Stefano)

DELIBERA

Di stabilire le seguenti aliquote I.U.C. – componente IMU per l'esercizio 2015:

Aliquota gruppo catastale D: **0,96** per cento (0,76 per cento - gettito riservato allo Stato, 0,2 per cento gettito riservato al Comune)

- **Aliquota di base 0,76 per cento, ad eccezione di terreni agricoli e attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale D per i quali viene determinata l'aliquota del 0,66 per cento.**
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali da A/2 a A/7: esenti (fattispecie escluse per il 2015)
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4 per cento (e detrazione di legge).
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti): esenti.

Di prendere atto che con decorrenza dal 01/01/2014 in relazione all'IMU è previsto dalla legge:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

Di determinare, l'aliquota ridotta al 0,66 per cento per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della L. 431/98, in rapporto ai mesi di locazione all'anno registrati.

Successivamente, attesa la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione legalmente resa e con voti favorevoli n.7, ed astenuti n. 2 dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 25-06-2015

Il Responsabile del servizio

F.to PILI SANDRA

Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola F.to Mancosu Donatella.

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. **399**
dal **15-07-2015** al **30-07-2015** all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 15-07-2015

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.